A.1.

U N S I

UNIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI ITALIANI

SGNs property

STATUTO

Approvato il 19 marzo 2015 dal XX Congresso Nazionale dei Delegati a Noventa di Piave (VE)
Allegato "B", Verbale UNSI n. 1/2015

Trascritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Venezia in data 8 giugno 2015 (rif. Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 217/15wa/Area IV datato 10 giu. 2015)

A.2.

INDICE DOCUMENTO

A.1.	COPERTINA	pag.	1
A.2.	INDICE STATUTO		2

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE – SCOPI

Art. 1.	COSTITUZIONE		4
Art. 2	SEDE		4
Art. 3.	SCOPI		4
Art. 4.	MEZZI		5
Art. 5.	BANDIERA		5
Art. 6.	DURATA SCIOGLIMENTO		5

TITOLO II - SOCI

Art. 7.	GENERALITÀ	pag.	6
Art. 8.	CATEGORIE – QUALIFICHE		6
Art. 9.	ISCRIZIONE - QUOTA SOCIALE		6
Art. 10.	DIRITTI - DOVERI – LIMITAZIONI		7
Art. 11.	INCOMPATIBILITÀ		7
Art. 12.	INAMMISSIBILITÀ E PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO		7
Art. 13.	TESSERA – DISTINTIVO		7

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 14.	STRUTTURA ORGANICA CENTRALE E PERIFERICA	pag.	8
Art. 15.	CARICHE SOCIALI CENTRALI E PERIFERICHE		8
Art. 16.	ELEZIONE E NOMINA A CARICHE SOCIALI		9
Art. 17.	DURATA DELLE CARICHE		9
Art. 18.	GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI		9
Art. 19.	NON CUMULABILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI		9
Art. 20.	CESSAZIONE DALLE CARICHE SOCIALI		9
Art. 21.	PRESIDENZA ONORARIA		10
Art. 22.	VERBALI DI RIUNIONE		10
Art. 23.	ORDINI DEL GIORNO		10

CAPO II - ORGANI E CARICHE SOCIALI CENTRALI

Art. 24.	CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI	pag.	10
Art. 25.	ADEMPIMENTI DELLA SEZIONE.		11
Art. 26	VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL CONGRESSO NAZIONALE		11
Art. 27	PROCEDURE PER LE SEDUTE CONGRESSUALI		11
Art. 28.	DELEGATI AL CONGRESSO.		11
Art. 29.	CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.		12
Art. 30.	PRESIDENTE NAZIONALE.		12
Art. 31.	VICE PRESIDENTI NAZIONALI.		13
Art. 32.	CONSIGLIERI NAZIONALI		13
Art. 33	COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI		13
Art. 34	COLLEGIO NAZIONALE PROBIVIRI		13

Art. 35. SEGRETARIO GENERALE. 14
Art. 36. SEGRETARIO AMMINISTRATIVO. 14
Art. 37 GESTORE INFORMATICO/WEBMASTER 14
Art. 38 REFERENTE INFORMATICO. 15
Art. 39. DIRETTORE RESPONSABILE DELL'ORGANO DI INFORMAZIONE DELL'UNIONE. 15
Art. 40 DAME UNSI 15
Art. 41. COMMISSARIO STRAORDINARIO 15

CAPO III - ORGANI E CARICHE SOCIALI PERIFERICHE
Art. 42. LA SEZIONE 15
Art. 43. ORGANI E CARICHE DELLA SEZIONE. 16

CAPO IV - ELEZIONE - NOMINE – REFERENDUM
Art. 44. ELEZIONI – REFERENDUM 17

CAPO V - RADUNI – MANIFESTAZIONI - RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI - SIMILARI INTERNAZIONALI
Art. 45. RADUNI – MANIFESTAZIONI pag. 17
Art. 46. RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SIMILARI INTERNAZIONALI 17

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE – DISCIPLINA

CAPO I - AMMINISTRAZIONE
Art. 47. PROVENTI pag. 18
Art. 48 GESTIONE 18
Art. 49. ANNO FINANZIARIO – RENDICONTO 18

CAPO II – DISCIPLINA
Art. 50. GENERALITA' pag. 18
Art. 51. TIPI DI SANZIONI. 18
Art. 52. RICORSI 19

TITOLO V - PUBBLICAZIONI
Art. 53 STAMPA ASSOCIATIVA 19
Art. 54 DIFFUSIONE DEL PERIODICO DELL'U.N.S.I. 19
Art. 55. PUBBLICAZIONI A CURA DELLE SEZIONI. 19

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 56. INTERPRETAZIONE NORME STATUTARIE pag. 20
Art. 57. MODIFICHE ALLO STATUTO 20
Art. 58. REGOLAMENTO 20
Art. 59. SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE E DELLE SEZIONI. 20
Art. 60. RINVIO A NORME DI LEGGE 20
Art. 61. SOSTITUZIONE 20

STATUTO UNSI

19 marzo 2015

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita l'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani – acronimo UNSI - e titolare di riconoscimento giuridico con D.P.R. del 5.12.1990.

2. All'UNSI, in relazione alla libertà associativa garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, possono aderire – con libera determinazione e senza distinzione di genere – i Sottufficiali e/o personale assimilato delle quattro Forze Armate (Esercito – Marina – Aeronautica e Carabinieri) e Corpi Armati dello Stato e del comparto sicurezza e soccorso pubblico appartenenti al servizio attivo e/o attualmente nella posizione d'Ausiliaria, Riserva o Congedo, i Sottufficiali in attività di servizio, nonché quelli provenienti dal servizio di complemento.

3. L'UNSI è un organismo libero, indipendente, apartitico, aconfessionale ed ha carattere organizzativo senza scopo di lucro né commerciale.

Art. 2 - SEDE

1. L'UNSI costituisce la sede legale ed amministrativa con decisione propria del Presidente Nazionale per il triennio di carica, tale decisione deve essere presa entro sessanta giorni dall'assunzione della carica.

2. La variazione di sede legale comporta la comunicazione, ai sensi del DPR 361/00, alla Prefettura UTG competente per territorio.

3. Essa si articola in Sezioni dislocate nel territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3 - SCOPI

1. Scopo fondamentale dell'Unione è quello di tutelare gli interessi giuridici, morali e materiali dei propri associati, nonché il prestigio dei Sottufficiali promuovendo iniziative idonee a valorizzarne i meriti, a stimolarne la crescita ed a favorirne un equo riconoscimento in un contesto di collaborazione con le altre categorie del personale militare.

2. In tale quadro l'Unione:

a. tiene vive le tradizioni militari ed esalta l'amor di patria, espressione dell'Unità Nazionale;
b. rinsalda e moltiplica i collegamenti fra il personale in congedo e quello in servizio;
c. promuove attività socio-ricreative e culturali a favore dei Sottufficiali e dei loro familiari e realizza progetti formativi finalizzati a diffondere tra i giovani i valori fondamentali di civismo, legalità e solidarietà;
d. partecipa attivamente alla ricerca delle soluzioni delle problematiche sociali, fornisce la propria solidale collaborazione per la loro soluzione;
e. sviluppa il previsto collegamento con il Ministero della Difesa, con gli Organi della Rappresentanza Militare, nonché con gli altri dicasteri interessati, nell'ambito delle

norme di cui al Testo Unico sull' Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010 e sue modificazioni);

f. promuove, nel rispetto delle leggi nazionali e su piani di assoluta parità, rapporti di collaborazione con similari sodalizi esteri e/o internazionali;
g. partecipa attivamente alle cerimonie ufficiali indette dalle Autorità Militari e Civili;
h. sviluppa i rapporti di collaborazione con le altre Associazioni d'Arma e Combattentistiche e con le Associazioni di Volontariato No Profit e ONLUS

Art. 4 - MEZZI

1. L'UNSI attua le proprie finalità mediante l'apporto disinteressato di tutti i soci e con l'impiego di risorse finanziarie provenienti da:
   a. quote sociali;
   b. contributi di singole persone, enti pubblici, privati ed Istituzioni;
   c. ricavato di iniziative dirette ad aumentare il patrimonio e le entrate sociali;
   d. lasciti, donazioni e sponsorizzazioni;
   e. fondo speciale di solidarietà.

Art. 5 - BANDIERE

1. Le Bandiere della Presidenza Nazionale e delle Sezioni, conformi al Tricolore Italiano, rappresentano rispettivamente l'Unione e le Sezioni nel loro complesso.
2. Il regolamento ne disciplina l'uso.

Art. 6 - DURATA E SCIOGLIMENTO

1. La durata dell'Unione è illimitata.

2. Essa si scioglie, oltre che per le cause previste dalla Legge, nei casi e con le modalità previste al successivo art. 59.

TITOLO II

SOCI

Art. 7 – GENERALITÀ'

1. Possono essere accolti, quali Soci simpatizzanti, i genitori, i figli, i coniugi dei Sottufficiali e di tutti coloro che condividono i valori e le finalità dell'Unione.

2. Gli aspiranti soci devono:
   - **a.** sottoscrivere la domanda d'iscrizione;
   - **b.** essere in possesso di ineccepibili requisiti morali;
   - **c.** assicurare il perseguimento delle finalità associative.

3. Lo "status" di socio è attestato dalla tessera associativa.

Art. 8 - CATEGORIE – QUALIFICHE

1. I soci dell'Unione sono iscritti in una delle seguenti categorie:
   - **a.** Effettivi: i Sottufficiali e/o personale assimilato in congedo ed in servizio la cui domanda di iscrizione sia stata accolta;
   - **b.** Simpatizzanti: i genitori, i figli, i coniugi dei Sottufficiali nonché tutti coloro che condividono le finalità associative, la cui domanda di iscrizione sia stata accolta.

2. Ai soci possono essere riconosciute le seguenti qualifiche:
   - **a.** Fondatori i Sottufficiali iscritti all'atto della costituzione della Sezione;
   - **b.** Onorari, qualora abbiano dato particolare lustro alla categoria dei Sottufficiali acquisendo straordinari riconoscimenti in campo nazionale/internazionale;
   - **c.** Benemeriti qualora abbiano ben meritato, operativamente o finanziariamente, a favore dell'Unione;
   - **d.** Il regolamento né disciplina le modalità per l'attribuzione.

Art. 9 - ISCRIZIONE - QUOTA SOCIALE

1. La Sezione dovrà:
   - a. Versare alla Presidenza Nazionale, la quota sociale stabilità dal Congresso Nazionale, entro il 31 marzo;
   - b. Registrare i propri soci distinguendoli per ciascuna categoria.

2. Il mancato versamento delle quote sociali previste è motivo di commissariamento nelle sezioni inadempienti.

3. Il Socio:
   - a. Sarà iscritto e collocato nella categoria prevista a domanda;
   - b. Dovrà versare la quota sociale:
     - (1) Alla sezione territoriale competente o di scelta;
     - (2) Alla Presidenza Nazionale qualora nel territorio di riferimento non vi siano sezioni UNSI costituite;
   - c. Il mancato pagamento determina la sospensione dalla categoria di associato.

4. In caso di rinuncia, decadenza e revoche le quote sociali versate non sono ripetibili.

Art. 10 - DIRITTI - DOVERI - LIMITAZIONI

1. Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto a:
   - **a.** partecipare alle assemblee sezionali;
   - **b.** fruire dei servizi assicurati dall'UNSI;
   - **c.** frequentare la sede sociale.

2. Tutti i soci hanno il dovere di:
   - **a.** osservare le norme statutarie e regolamentari;
   - **b.** uniformarsi alle deliberazioni degli organi associativi;
   - **c.** cooperare lealmente ed efficacemente all'affermazione dell'UNSI;
   - **d.** concorrere ad elevare il prestigio dell'UNSI.

3. I soci simpatizzanti:
   - **a.** Possono concorrere solo alle cariche sociali di Sezione di Consigliere

Art. 11 – INCOMPATIBILITÀ

1. I soci non possono aderire ad altre Associazioni le cui finalità ed i cui caratteri, a giudizio del Congresso Nazionale, siano in contrasto con quelli enunciati negli artt. 3 e 4 del presente Statuto, con la Costituzione e con le altre leggi dello Stato.

Art. 12 - INAMMISSIBILITÀ A SOCIO - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

1. I motivi di inammissibilità all'Unione e la perdita dello status di socio sono conseguenti a :
   - **a.** radiazione dai ruoli Sottufficiali;
   - **b.** comprovata condotta morale riprovevole, determinata tramite atti adottati dalla Autorità Giudiziaria ed aventi rilevanza penale o decisioni sancite dal Collegio dei Probiviri o dal Consiglio Nazionale dell'UNSI.
   - **c.** privazione dell'elettorato e/o condanna definitiva che comporti l'interdizione dai pubblici uffici e/o la rimozione dal grado;
   - **d.** l'espulsione dalle Forze Armate e/o dai Corpi armati ed ausiliari dello Stato;
   - **e.** mancato pagamento della quota sociale;
   - **f.** dimissioni;

2. Il regolamento precisa le competenze e modalità d'intervento degli organi sociali e decorrenza dei provvedimenti adottati. Eventuali casi di riammissibilità saranno decisi dal Consiglio Direttivo Nazionale previa valutazione di una sintetica relazione del Collegio dei Probiviri.

3. Tale decisione del Consiglio Direttivo Nazionale è vincolante per tutti gli Organi associativi Nazionali e periferici.

4. Contro i provvedimenti di privazione dello status di socio decisi dal Consiglio Direttivo Nazionale è ammesso ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri a decorrere dalla data di notifica del provvedimento. La decisione del Collegio dei Probiviri è vincolante per tutti gli Organismi e gli Associati.

Art. 13 - TESSERA – DISTINTIVO – DECORAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce il tipo e la veste grafica della tessera, del distintivo e di altri eventuali contrassegni associativi da adottare.

2. Per quanto attiene alle possibilità di fregiarsi di decorazioni valgono le norme vigenti emanate dagli organi competenti.

3. Il regolamento ne disciplina l'uso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

CAPO 1°
GENERALITA'

Art. 14 - STRUTTURA ORGANICA CENTRALE E PERIFERICA

1. Sono Organi dell'Unione:
   a. Congresso Nazionale dei Delegati;
   b. Presidente Nazionale;
   c. Tre Vice Presidenti Nazionali di cui uno con funzioni Vicarie conferite dal Presidente Nazionale;
   d. Consiglio Direttivo Nazionale;
   e. Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
   f. Collegio Nazionale dei Probiviri;
   g. Sezioni (Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti).

Art. 15 - CARICHE SOCIALI CENTRALI E PERIFERICHE

1. Tutte le cariche sociali elettive sono strettamente legate alla funzionalità degli organi dell'Unione ed originano la gerarchia funzionale, la sola riconosciuta in ambito associativo.

2. CARICHE ELETTIVE NAZIONALI:
   a. Presidente Nazionale;
   b. Tre Vice Presidenti Nazionale di cui uno Vicario;
   c. Membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
   d. Membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
   e. Membri del Collegio Nazionale dei Probiviri;

3. CARICHE ELETTIVE DELLE SEZIONI:
   a. Presidente di Sezione;
   b. Vice Presidente di Sezione
   c. Membri del Consiglio Direttivo;
   d. Membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. CARICHE DI NOMINA NAZIONALE:
   a. Il Presidente Nazionale nomina, entro trenta giorni per lo svolgimento del mandato, i componenti dell'Ufficio di Presidenza così composto:
      (1) Segretario Generale;
      (2) Segretario Amministrativo;
      (3) Gestore Informatico;
      (4) Direttore Responsabile dell'Organo di informazione dell'Unione;
      (5) I Dipartimenti con i relativi responsabili
   b. È devoluta al Presidente Nazionale la nomina a Commissari Straordinari per la costituzione e chiusura di sezioni nonché per il mancato rinnovo delle cariche sociali sezionali.
   c. Il Presidente Nazionale ha altresì la facoltà di nominare eventuali consulenti per la trattazione di specifiche problematiche che vengono inseriti nell'Ufficio di Presidenza Nazionale per la durata del mandato.

5. CARICHE DI NOMINA DI SEZIONE
- **a.** Segretario di Sezione;
- **b.** Segretario Amministrativo di Sezione.
- **c.** Referente Informatico;
- **d.** Capo Nucleo Dame UNSI.

Art. 16 - ELEZIONE E NOMINA A CARICHE SOCIALI

1. Le elezioni a cariche sociali hanno luogo ogni tre anni e vi partecipano, a scrutinio segreto:
- **a.** Per le cariche nazionali i Delegati delle Sezioni al Congresso Nazionale in rappresentanza di tutti i soci effettivi della rispettiva Sezione;
- **b.** Per le cariche Sezionali tutti i Soci iscritti, effettivi e simpatizzanti.
- **c.** Sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci della sezione ad eccezione dei simpatizzanti che non posso candidarsi alla carica di Presidente e Vice Presidente.

2. Il Regolamento fissa le procedure connesse alle operazioni di voto.

Art. 17 - DURATA DELLE CARICHE

1. La durata delle cariche sociali, elettive e di nomina, esclusa quella di Commissario Straordinario, è stabilita in tre anni.

2. Il Presidente Nazionale dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile per due volte consecutive.

3. Gli eletti negli organi e cariche nazionali e di Sezione permangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

4. La carica di Presidente Onorario è a vita.

Art. 18 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

1. Le cariche sociali, elettive e di nomina, sono gratuite.

2. E' previsto il solo rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le previsioni di bilancio.

3. le eventuali integrazioni di bilancio dovranno essere approvate dal Presidente Nazionale sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 - NON CUMULABILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

1. Il Regolamento stabilirà i casi di incompatibilità e cumulabilità delle cariche sociali.

Art. 20 - CESSAZIONE DALLE CARICHE SOCIALI

1. La cessazione delle cariche sociali può avvenire per:
- a. Scadenza del mandato;
- b. dimissioni;
- c. perdita della qualifica di socio;
- d. espulsione;
- e. revoca;
- f. rinuncia.

2. Il regolamento precisa competenze e modalità di intervento degli organi sociali, nonché la decorrenza dei provvedimenti assunti in tutti i casi contemplati.

3. Contro il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica al Collegio dei Probiviri.

Art. 21 - PRESIDENZA ONORARIA

1. Alla Presidenza Onoraria, Nazionale o di Sezione, possono essere eletti solo i Soci che hanno rivestito la carica di Presidente Nazionale o di Sezione.
2. La Presidenza Onoraria non comporta particolari obblighi.
3. I requisiti e le procedure per il conferimento della Presidenza Onoraria sono stabiliti dal regolamento.

Art. 22 - VERBALI DI RIUNIONE

1. Per ogni riunione degli organi sociali nazionali e sezionali deve essere redatto un apposito verbale.
2. Il verbale di riunione deve essere letto ed approvato prima che le riunioni siano sciolte e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Art. 23 - ORDINI DEL GIORNO

1. La definizione degli argomenti da iscrivere all'ordine del Giorno per i lavori congressuali è di competenza del Presidente Nazionale, in caso di necessità e impedimento del Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale Vicario d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Le Singole Sezioni possono formulare proposte, adeguatamente elaborate, per l'inserimento di argomenti specifici nell'Ordine del Giorno.
3. La definizione dell'Ordine del Giorno per i lavori delle assemblee di Sezione è di competenza del Consiglio Direttivo di Sezione.

CAPO 2°

ORGANI E CARICHE SOCIALI CENTRALI

Art. 24 - CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI

1. Il Congresso Nazionale dei Delegati è il massimo organo dell'Unione. Il Presidente Nazionale relaziona annualmente l'assemblea dei delegati sulle attività ed i programmi del Consiglio Direttivo Nazionale
2. Ad esso sono conferiti pieni poteri per il raggiungimento degli scopi statutari.
3. Oltre a rappresentare l'universalità degli associati, ha potere in materia di Statuto e di Regolamento e le sue deliberazioni impegnano il Consiglio Direttivo Nazionale e tutte le sezioni.
4. E' espressione e simbolo della democraticità cui s'ispira l'Unione approva, con propria deliberazione, le linee guida per l'attività associativa.
5. Il Congresso Nazionale è costituito dai Delegati delle Sezioni e viene convocato tramite comunicazione scritta o posta elettronica, presso gli indirizzi istituzionali.. Ogni tre anni vengono rinnovate le cariche nazionali.

Art. 25 - ADEMPIMENTI DELLA SEZIONE

1. Il Presidente di Sezione, ricevuto l'avviso di convocazione del Congresso Nazionale, deve indire, entro trenta giorni, l'assemblea sezionale per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno congressuale e per indicare il proprio Delegato a tale assise.

Art. 26 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso Nazionale è validamente costituito in seduta:

a. ORDINARIA:

(1) in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Delegati rappresentanti gli aventi diritto delle Sezioni e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza semplice degli aventi diritto;

(2) in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale dei delegati rappresentanti gli aventi diritto delle Sezioni presenti ai lavori e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza semplice degli stessi.

b. STRAORDINARIA:

sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento di tanti delegati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide se approvate con la maggioranza semplice dei Delegati rappresentanti gli aventi diritto delle Sezioni;

2. In caso di mancato raggiungimento del numero legale il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, ove la situazione finanziaria ed organizzativa lo consenta, provvederà alla eventuale riconvocazione entro le 24 ore successive.

Art. 27 - PROCEDURE PER LE SEDUTE CONGRESSUALI

1. Il Presidente Nazionale propone all'assise una rosa di tre nominativi tra cui verrà eletto il Presidente del Congresso.

2. Il Presidente del Congresso a sua volta, nomina:

a. la Commissione Verifica Poteri per l'accertamento della legittimità della posizione dei Delegati delle Sezioni;
b. due moderatori che, alternandosi disciplinano gli interventi e lo svolgimento della discussione come da ordine del giorno;
c. un segretario ed un segretario aggiunto per la redazione del processo verbale dei lavori congressuali;
d. la commissione di scrutinio costituita da tre membri di cui uno Presidente (nei casi di rinnovo delle cariche sociali).
e. I componenti della Commissione di scrutinio non possono essere i candidati al rinnovo delle cariche sociali Nazionali

Art. 28 - DELEGATI AL CONGRESSO

1. L'associato che non risulti iscritto fra i Soci Effettivi da almeno tre mesi non può disimpegnare l'incarico di Delegato al Congresso Nazionale.

2. La sezione non può delegare ad altri le proprie attribuzioni ad eccezione fatta delle sezioni estere.

Art. 29 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo delle deliberazioni congressuali

a. COMPOSIZIONE : il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da:

- **(1)** Presidente Nazionale;
- **(2)** Vice Presidente Nazionale Nord, Vice Presidente Nazionale Centro, Vice Presidente Nazionale Sud di cui uno con funzione di Vicario.
- **(3)** Consiglieri Nazionali;

b. RIUNIONI:

- **(1)** Il Consiglio Direttivo Nazionale: deve riunirsi almeno due volte l'anno ed ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi componenti lo ritengano necessario.
- **(2)** L'ordine di convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale è emanato e diramato a cura del Presidente Nazionale.
- **(3)** Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri con diritto a voto deliberativo e le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli stessi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- **(4)** Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano, senza diritto al voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e, ove necessario, dei Probiviri nonché, ove necessario a richiesta del Presidente Nazionale/Consiglio Direttivo Nazionale, gli altri componenti e consulenti dell'Ufficio di Presidenza.

c. COMPITI: Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di:

- **(1)** dare attuazione agli scopi sociali secondo le direttive del Congresso;
- **(2)** gestire ed amministrare la sede centrale ed i fondi dell'Unione;
- **(3)** esercitare azioni di controllo sulle Sezioni;
- **(4)** curare i rapporti fra la sede centrale e le Sezioni;
- **(5)** approvare il bilancio consuntivo e preventivo redatto dal Segretario Amministrativo Nazionale che, corredati della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere valutati dal Congresso Nazionale ;
- **(6)** adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di straordinaria amministrazione;
- **(7)** redigere i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale;
- **(8)** emanare disposizioni per la costituzione di Sezioni e stabilirne la giurisdizione territoriale;
- **(9)** valutare le proposte formulate dal Direttore Responsabile dell'organo di stampa associativa.

Art. 30 - PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale fra i soci effettivi tesserati da almeno tre anni. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per due volte consecutive.

2. E' la massima carica associativa, rappresenta legalmente l'Unione ed assicura il collegamento con le massime Autorità civili e militari e con le Sezioni.

3. COMPITI: Il Presidente Nazionale:

- **a.** convoca il Congresso Nazionale;
- **b.** presiede il Consiglio Direttivo Nazionale;
- **c.** in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale Vicario;
- **d.** convoca il Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- **e.** coordina e promuove d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale raduni e manifestazioni nonché i progetti a carattere Nazionale ed internazionale;

f. per l'espletamento delle sue funzioni di rappresentanza può delegare i Vice Presidenti Nazionali.

Art. 31 – VICE PRESIDENTI NAZIONALI

1. Sono eletti dal Congresso Nazionale in numero di tre fra i soci effettivi e tesserati da almeno tre anni.

Art. 32 - CONSIGLIERI NAZIONALI

1. Sono eletti dal Congresso Nazionale fra i Soci effettivi e tesserati da almeno tre anni ed espletano le funzioni previste per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 33 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso Nazionale, tra i soci effettivi e tesserati da almeno tre anni.

2. Esso è composto da tre membri, dei quali uno con le funzioni di Presidente. Vengono eletti altresì due membri supplenti.

3. Ad esso competono tutte le prerogative previste dal presente statuto e deal regolamento dell'Unione in vigore, nonché, in quanto compatibili dalle norme di legge in materia di revisione legale e contabile.

4. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:

a. procede trimestralmente ad effettuare gli accertamenti amministrativi con controlli ed ispezioni verbalizzandone i relativi esiti;

b. per gravi ed evidenti motivi finanziari, può richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale;

c. di ogni esercizio finanziario presenta al CDN, a corredo del bilancio consuntivo, una relazione che, dovrà successivamente portata a conoscenza del congresso nazionale;

5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non sono candidabili a nessuna delle altre cariche sociali

Art. 34 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso, tra i soci effettivi e tesserati da almeno tre anni, ed è composto di tre membri, dei quali uno con le funzioni di Presidente.

2. Vengono eletti altresì due membri supplenti.

3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri - che si riunisce su richiesta del Presidente Nazionale – delibera e/o fornisce pareri su:

a. ricorsi relativi alle vertenze fra i Soci e fra questi e gli Organi sociali;

b. tutte le controversie ad esso deferite dagli Organi centrali e periferici.

4. I componenti del Collegio dei Probiviri non sono candidabili a nessuna delle altre cariche Sociali Nazionali previste dal presente Statuto salvo particolari deroghe dovute a situazioni contingenti, preventivamente valutate e deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti per tutti gli Associati ed organi dell'Associazione

Art. 35 - SEGRETARIO GENERALE

1. La carica di Segretario Generale è di Nomina.
2. È nominato dal Presidente Nazionale tra i soci tesserati da almeno tre mesi Il Presidente Nazionale emanerà le direttive necessarie allo svolgimento dell'incarico attinenti limiti, competenze e responsabilità, in particolare:
   - **a.** collabora con il Presidente Nazionale e con il Vice Presidente Nazionale Vicario;
   - **b.** coordina il funzionamento della Segreteria Nazionale;
   - **c.** risponde direttamente al Presidente Nazionale dello svolgimento delle proprie funzioni;
   - **d.** redige il verbale di seduta del Consiglio Direttivo Nazionale e del Congresso Nazionale;
   - **e.** cura la regolare tenuta del carteggio corrente, dell'archivio ed evade la corrispondenza;
   - **f.** cura la buona tenuta e l'arricchimento della biblioteca dell'Unione;
   - **g.** custodisce la Bandiera ed il sigillo dell'Unione;
   - **h.** è responsabile dell'organizzazione documentale del Congresso Nazionale in rispetto dello Statuto e del Regolamento;
   - **i.** coordina a tutte le attività inerenti all'organizzazione del Congresso Nazionale;

Art. 36 – SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

1. La carica di Segretario Amministrativo è di Nomina.

a. È nominato dal Presidente Nazionale al quale ne risponde direttamente nell'esercizio delle proprie funzioni tra i soci tesserati da almeno tre mesi Il Presidente Nazionale in osservanza delle norme dell'ordinamento legislativo, emanerà le direttive necessarie allo svolgimento dell'incarico attinenti limiti, competenze e responsabilità, in particolare:
   - **(1)** ha in affidamento i fondi, cura la regolare tenuta dei libri contabili e dell'inventario dei beni dell'Unione;
   - **(2)** sottoscrive gli assegni in c/c bancario o postale per i pagamenti;
   - **(3)** provvede ad incassare gli introiti;
   - **(4)** firma tutti i documenti inerenti alla gestione contabile dell'Unione da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e predispone tutti gli elementi contabili per la redazione del bilancio consuntivo e del conto preventivo.

Art 37 - GESTORE INFORMATICO / WEBMASTER

1. È nominato dal Presidente Nazionale, tra i soci tesserati in possesso di specifiche competenze:
   - **a.** COMPITI:
     - (1) è responsabile di tutta la comunicazione informatica e multimediale dell'Unione, ne cura il costante aggiornamento;
     - (2) sviluppa tra le sezioni periferiche i protocolli e le procedure al fine di ottimizzare le comunicazioni informatiche, anche in video conferenza, curando, ove necessiti, un addestramento primario all'utilizzo degli strumenti e delle procedure informatiche e multimediali;
     - (3) è responsabile della gestione del sito internet;
     - (4) conserva ordinatamente tutta la documentazione informatica ed è responsabile dell'aggiornamento delle password per gli accessi al sistema di gestione e-mail e ne garantisce assistenza informatica per il reset delle password e creazione di nuove e-mail;
     - (5) nell'esercizio delle funzioni risponde direttamente al Presidente Nazionale.

Art. 38 - REFERENTE INFORMATICO

1. E' nominato dal Presidente di Sezione tenendo conto di specifica competenza tecnica.
2. Nello svolgimento delle funzioni esegue tutte le direttive impartite dal Gestore Informatico Nazionale

Art. 39 - DIRETTORE RESPONSABILE DELL'ORGANO DI INFORMAZIONE DELL'UNIONE

1. E' nominato dal Congresso Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Deve essere iscritto all'albo dei giornalisti.
2. L'attività del Direttore responsabile e del corpo redazionale non è retribuita.

Art 40 – DAME UNSI

1. Le Dame UNSI sono organizzate in nuclei sezionali.
2. Il Presidente Nazionale sentito il parere del Consiglio Direttivo nomina la Coordinatrice nazionale.
3. La Coordinatrice presenta un programma di attività associative che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale, è:
   a. responsabile di tutte le iniziative sviluppate in nome e per conto dell'UNSI;
   b. sviluppa e coordina le iniziative tra le varie sezioni in stretta collaborazione con i rispettivi Presidenti;
4. Il Regolamento disciplina la costituzione di nuclei e le modalità operative.

Art. 41 - COMMISSARI STRAORDINARI

1. Nel quadro delle attività per incrementare il proselitismo e favorire l'espansione dell'Unione, il Presidente Nazionale, nomina Commissari Straordinari con il compito di costituire Sezioni e promuovere le attività associative in località che ne siano prive.
2. La carica di Commissario Straordinario decade alla costituzione della prima Assemblea degli Associati ed alla elezione del Relativo Consiglio Direttivo di Sezione;
3. Il regolamento disciplina le procedure per la costituzione di Sezioni.

CAPO 3°

ORGANI E CARICHE SOCIALI PERIFERICHE

Art. 42 - LA SEZIONE

1. La Sezione è l'organo associativo di base attraverso la quale si realizza l'attività dell'Unione. Essa:
   a. può essere costituita da un minimo di 15 soci di cui 12 di soci effettivi e 3 simpatizzanti;
   b. è costituita nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari su autorizzazione del Presidente Nazionale e ratificata dal primo Consiglio Direttivo Nazionale che ne stabilisce la giurisdizione territoriale;

c. gode di autonomia amministrativa;
d. si obbliga, al momento della costituzione , del versamento della quota sociale in una quota parte determinata dal Congresso nazionale, alla Presidenza Nazionale;
e. sul piano operativo dipende dall'organizzazione centrale cui invia, entro il mese di marzo di ogni anno, una dettagliata relazione delle attività svolte ed il programma per l'anno corrente;
f. deve essere intitolata al nome di un eroico Sottufficiale, possibilmente originario del luogo che abbia acquisito meriti eccezionali tali da portare lustro alla categoria dei Sottufficiali;
g. e su autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale può essere intitolata a militari riconosciuti quali vittime del dovere o del terrorismo e caduti nell'adempimento del proprio dovere.
h. è autorizzata dal Presidente Nazionale all'utilizzo del logo e dei simboli appartenenti all'UNSI.

Art. 43 - ORGANI E CARICHE DELLA SEZIONE

1. Organi e cariche della Sezione sono previsti dal presente Statuto ed assolvono, nell'ambito della propria giurisdizione, funzioni in tutto analoghe a quelli similari degli organi centrali.
2. In particolare, l'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano cui spettano le decisioni per il raggiungimento, a livello locale, dei fini statutari.
   Essa:
   a. assicura la partecipazione attiva del socio alla vita democratica dell'Unione; è convocata dal Presidente di Sezione almeno una volta all'anno;
   b. è valida:
      (1) in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei soci effettivi;
      (2) in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci effettivi presenti;
   c. esamina ed approva la relazione del Presidente, i bilanci consuntivo e preventivo ed eventuali altri argomenti iscritti all'Ordine del Giorno;
   d. è presieduta da un Socio designato, a maggioranza semplice, dagli intervenuti;
   e. prima della riunione del Congresso Nazionale delibera sulla relazione del Presidente Nazionale, sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Unione e sui restanti argomenti posti all'Ordine del Giorno dei lavori congressuali inoltrando le eventuali osservazioni e proposte;
   f. delibera la nomina del Delegato più idoneo alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno del Congresso Nazionale;
   g. elegge e nomina, nel proprio ambito, le cariche sezionali.
3. Le deliberazioni sono valide:
   a. in prima convocazione, a maggioranza semplice degli aventi diritto;
   b. in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

CAPO 4°

ELEZIONI - REFERENDUM

Art. 44 - ELEZIONI E REFERENDUM

1. Libere elezioni e referendum sono due modi di esprimersi della democrazia associativa. Essi consentono il fecondo confronto delle opinioni, le scelte più qualificanti, l'affermarsi delle idee più valide e la concordia consapevole delle decisioni assunte.
2. L'istituto del referendum assicura in sommo grado la democraticità delle decisioni associative su questioni particolarmente rilevanti e/o controverse. Il referendum è indetto dal Presidente Nazionale solo quando deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Il Regolamento stabilisce procedure e modalità di svolgimento delle elezioni e del referendum.

CAPO 5°

RADUNI - MANIFESTAZIONI – RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SIMILARI ED INTERNAZIONALI

Art. 45 - RADUNI - MANIFESTAZIONI

1. Il raduno è l'incontro di due o più Sezioni a scopo sociale, patriottico e di amicizia solidale. Esso favorisce la reciproca conoscenza ed è stimolo a meglio servire la categoria dei Sottufficiali.
2. La partecipazione della Presidenza Nazionale o di Sezioni a cerimonie e manifestazioni patriottiche, a fianco dei Militari in armi e delle rispettive famiglie, cementa il vincolo di solidarietà fra il personale in congedo e quello in servizio e rinsalda i legami fra l'Unione e la società; Sviluppa altresì attività di sensibilizzazione mirata ad avvicinare i giovani ai valori etici insiti nelle Forze Armate e nei Corpi Armati Italiani.
3. Tale partecipazione deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero della Difesa e dai Comandi Militari locali.
4. L'organizzazione di cerimonie e manifestazioni da parte della Presidenza Nazionale e di singole Sezioni o di più Sezioni riunite è disciplinata da apposito Regolamento.
5. Raduni e manifestazioni a carattere interregionale sono promosse dal Presidente Nazionale di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale e possono essere affidate, per l'organizzazione, a singole o a più Sezioni.

Art. 46 - RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SIMILARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

1. L'UNSI può aderire, in condizioni di assoluta parità, nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato e la collaborazione con il Ministero della Difesa, ad organizzazioni internazionali fra Sottufficiali.
2. Tali adesioni debbono essere subordinate, prima di tutto, a:
   a. favorevole valutazione degli Statuti di tali organizzazioni;
   b. esame dei benefici morali e sociali che ne possono discendere;
   c. valutazione dei conseguenti oneri finanziari e sostenibilità degli impegni che ne derivano;
   d. approvazione congressuale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE – DISCIPLINA

CAPO 1°
AMMINISTRAZIONE

Art. 47 – PROVENTI

1. I Proventi sono la principale fonte strumentale per il raggiungimento degli scopi dell'Unione fissati (art. 3) dallo Statuto.
2. L'attività si sostiene su:
   a. quote sociali;
   b. contribuzioni volontarie di iscritti o di soggetti terzi;
   c. ricavato di iniziative dirette ad aumentare il patrimonio;
   d. interessi sul fondo sociale;
   e. eventuali contributi ministeriali.

Art. 48 - GESTIONE

1. La gestione dei fondi dell'Unione, a livello nazionale e delle Sezioni a livello locale, è di competenza dei rispettivi Consigli Direttivi.

Art. 49 – ANNO FINANZIARIO – RENDICONTO

1. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo economico-patrimoniale, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale, sono sottoposti all'approvazione del Congresso Nazionale.
3. Le Sezioni inviano alla Presidenza Nazionale, per informazione, il proprio rendiconto di gestione annuale entro il mese di marzo.

CAPO 2°
DISCIPLINA

Art. 50 – GENERALITÀ

1. L'osservanza delle norme Statutarie e Regolamentari e la leale ed efficace collaborazione per il raggiungimento delle finalità associative, non costituiscono motivi sufficienti per meritare particolari apprezzamenti.
2. Coloro che abbiano ben meritato potranno a giudizio del Congresso e su proposta scritta di almeno due Soci, essere destinatari di apprezzamenti scritti da parte del Presidente Nazionale.
3. L'inosservanza debitamente rilevata e contestata delle norme statutarie e/o regolamentari e comportamenti non consoni alla dignità associativa, anch'essi debitamente rilevati e contestati, sono possibili di sanzioni disciplinari.
4. Il Regolamento disciplina nel dettaglio l'applicazione del presente articolo.

Art. 51 - TIPI DI SANZIONI

1. Il Socio può essere:
   a. ammonito per infrazioni lievi;
   b. censurato a voce o per iscritto;
   c. sospeso fino ad un massimo di un anno;

d. revocato dalla carica;
e. espulso.

2. La Sezione può essere:
   a. censurata;
   b. commissariata
   c. sciolta.

Art. 52 – RICORSI

1. Contro ogni tipo di sanzione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nei termini temporali previsti e secondo le procedure riportate nello Statuto e nel Regolamento.

TITOLO V

PUBBLICAZIONI

Art. 53 - STAMPA ASSOCIATIVA

1. La stampa associativa è il mezzo irrinunciabile per divulgare e sostenere le idee che sono alla base dello stesso essere associati.
2. Essa deve essere sostenuta da tutti gli iscritti per divulgare il pensiero della categoria Sottufficiali.
3. La Presidenza Nazionale pubblica il periodico "Sentiero Tricolore" organo ufficiale di informazione associativa sia in formato cartaceo che on line. Della sua gestione finanziaria è responsabile il Presidente Nazionale.
4. I costi editoriali sono sostenuti da una aliquota sociale e da eventuali contributi dei Soci, che all'occorrenza possono essere integrati dalla Presidenza Nazionale e sostenuti da eventuali sponsor e/o contributi di Enti pubblici.

Art. 54 - DIFFUSIONE DEL PERIODICO DELL'U.N.S.I.

1. Il periodico "Sentiero Tricolore" viene inviato a tutti gli alti Comandi Militari centrali e periferici delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato.

2. Deve essere sempre curata, in special modo, la diffusione presso tutte le Scuole di Formazione dei Sottufficiali allo scopo di far conoscere la realtà associativa e le problematiche della categoria nonché per promuovere attività di sensibilizzazione propedeutica ad una eventuale iscrizione volontaria.

Art. 55 - PUBBLICAZIONI A CURA DELLE SEZIONI

1. Le Sezioni possono richiedere alla Presidenza Nazionale, previo esame e consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, l'autorizzazione alla pubblicazione di periodici o numeri unici dedicati esclusivamente alle attività associative territoriali.
2. Esse, a tale richiesta, devono accludere una relazione che dimostri di aver assolto agli obblighi previsti dalla legge per quanto riguarda la stampa e la gestione.
3. L'eventuale utilizzo del periodico territoriale per raccolta fondi dovrà essere preventivamente autorizzato dal Presidente Nazionale che dopo attenta valutazione provvederà a redigere una liberatoria sull'utilizzo del logo e dell'acronimo UNSI per tali attività.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 - INTERPRETAZIONE NORME STATUTARIE

1. In tutti i casi di incertezza, comunque e da chiunque originati, l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari spetta al Congresso Nazionale riunito in seduta straordinaria.
2. I quesiti circa le norme da interpretare devono essere formulati dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposita relazione corredata del parere del Collegio dei Probiviri.

Art. 57 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Proposte di modifica alle norme statutarie possono essere formulate, per iscritto ed adeguatamente motivate, da qualsivoglia organo sociale centrale o periferico.
2. Il loro esame e la loro eventuale accettazione sono di esclusiva competenza del Congresso Nazionale riunito in seduta straordinaria.

Art. 58 – REGOLAMENTO

1. Le norme applicative sono contenute nel Regolamento che dovrà essere approvato dal Congresso Nazionale successivamente all'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 59 - SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE E DELLE SEZIONI

1. L'Unione può essere sciolta con deliberazione del Congresso Nazionale convocato appositamente in seduta straordinaria.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. Anche le Sezioni possono essere sciolte sia in forza di sanzione disciplinare sia per perdurante inoperosità e/o assenza dai Congressi Nazionali ovvero per libera decisione degli associati appositamente convocati in assemblea.
4. Il Regolamento disciplina nel dettaglio l'applicazione del presente articolo.

Art. 60 – RINVIO A NORME DI LEGGE

1. Quanto non previsto dal presente Statuto deve intendersi disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 61 – SOSTITUZIONE

1. Il presente Statuto dell'Unione Nazionale dei Sottufficiali Italiani, approvato il 19 marzo 2015 dal XX Congresso Nazionale dei Delegati a Noventa di Piave (VE) - Allegato "B", Verbale UNSI n. 1/2015, consta di 61 articoli ed è trascritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Venezia in data 8 giugno 2015 (rif. Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 217/15wa/Area IV datato 10 giu. 2015) abroga e sostituisce quello approvato dal Prefetto di Udine in data 6.9.2002 con Determinazione n. 62-508.=